

Ai fini dell'antiriciclaggio i contribuenti che aderiscono alla Voluntary disclosure saranno sottoposti alla "Adeguata verifica e a registrazione" ma in alcuni casi rischiano anche la **segnalazione di operazioni sospette**. A tutt'oggi, infatti, non è stata esclusa l'applicazione della **normativa antiriciclaggio** in capo ai Professionisti ed agli Intermediari che assistono i propri Clienti in questa procedura-

Il decreto legislativo 231/2007, che recepisce alcune disposizioni comunitarie sulla prevenzione dell'utilizzo del "sistema finanziario" per riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, obbliga alcune categorie, tra le quali i Professionisti dell'area economica, giuridica e contabile e gli Intermediari finanziari, ai seguenti adempimenti:

1. Adeguata verifica della Clientela
2. Registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni
3. Segnalazione di operazioni sospette nei casi in cui sanno, sospettano od hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio come definite dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 231/2007

L'errata od omessa effettuazione di questi adempimenti comporta sanzioni anche gravi. Stante la delicatezza delle problematiche di cui potrebbero venire a conoscenza i Professionisti nell'assistenza ai Clienti nella collaborazione volontaria, si tratta di conoscere se e in che misura questi obblighi siano sussistenti.

Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, sia dopo l'emanazione del decreto legge 4/2014 (prima versione Voluntary disclosure) sia successivamente alla Legge 186/2014, è intervenuto nella materia con la Nota 8624 del 31 gennaio 2014, con la Nota 9 gennaio 2015 e con la Faq di gennaio 2015. Da queste note appare che:

1. Resta immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della Clientela -inclusa l'identificazione del "titolare effettivo" e l'applicazione di misure rafforzate di verifica nel caso di elevato rischio di riciclaggio-
2. In presenza dei presupposti occorre eseguire la "segnalazione di operazioni sospette"
3. Non sussistono gli obblighi antiriciclaggio se al Professionista (dopo aver valutato l'opportunità -per il suo Cliente- di accedere alla procedura) non viene conferito l'incarico

Quindi i Professionisti e gli Intermediari devono eseguire l'adeguata verifica della Clientela e la registrazione/conservazione delle informazioni. Poiché la

Voluntary disclosure riguarda quasi sicuramente la gestione di denaro, strumenti finanziari od altri beni, gli obblighi vanno rispettati anche dagli Avvocati (**art.12, lettera c, decreto legislativo 231/2007**).

Presenta invece qualche dubbio in più l'eventuale obbligo di eseguire la segnalazione di operazioni sospette all'**Uif** della **Banca d'Italia**.

La nota del 9 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al riguardo, si limita ad enunciare che restano immutati gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, secondo quanto previsto dal Dlgs 231/2007. La nota sembra essere di chiusura, volta ad evitare l'esclusione, sempre e comunque dell'obbligo di segnalazione all'Uif.

In ogni caso (come vedremo nella prossima comunicazione. Ndr) il Ministero non poteva non tener conto del fatto che la precedente normativa sullo **scudo fiscale** (Decreto Legge 78/2009) a differenza della Legge 186/2014, escludeva espressamente l'obbligo di segnalazione per i casi di non punibilità previsti

(essenzialmente reati tributari e reati comuni strumentali alla commissione dei reati fiscali).

In quelle ipotesi , in passato, gli Intermediari ed i Professionisti erano esentati dall'effettuare la segnalazione allorché avessero ritenuto, sulla base degli elementi a loro disposizione, che non esistevano altre ipotesi di reato oltre a quelle non punibili.

Da qui, quindi, la necessità di non poter escludere a priori l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette nel caso della Voluntary disclosure.